

ORDINE  
DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

VICENZA

## La fatturazione dei compensi dovuti ai Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.) alla luce della C.M. Agenzia delle Entrate n. 9 del 7.5.2018

Inquadramento, modalità operative, problematiche aperte

Vicenza, 16.04.2019

Come spesso accade nel nostro Ordinamento, soprattutto in tema di Fisco, una circolare ministeriale dettata dall'AdE per dirimere altra questione, nella fattispecie il meccanismo dello split payment alle CTU, ha complicato, senza che ce ne fosse motivo, tutto il tema della fatturazione da parte dei professionisti delle CTU disposte dal Tribunale.

Infatti, la circolare ministeriale n. 9 del 7.5.2018 dell'Agenzia delle Entrate, che, lo si ricorda in ogni caso, come qualsiasi circolare, ha efficacia obbligatoria cogente per gli Uffici tributari ma non per i contribuenti, nei confronti dei quali esplica una natura in ogni caso interpretativa rispetto alle norme di Legge, al par. 4.2, sulla scorta di un indirizzo, per altro pacifico, della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III 1023 del 17/01/2013), in base al quale il mandato del CTU viene svolto da quest'ultimo *"nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, comune delle parti "*, **ha precisato che il CTU debba emettere fattura (elettronica)** ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972 **esclusivamente nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**, che deve essere qualificato giuridicamente quale committente dell'incarico ancorché non esecutrice del pagamento.

Tuttavia, la medesima circolare dispone altresì che **nella stessa fattura, il CTU dovrà evidenziare che la "solutio", cioè il pagamento, avviene con**

ORDINE  
DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

VICENZA

**denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.**

Sul punto è intervenuto il Ministero della Giustizia, che con nota del 26.9.2018 ha sottolineato come l'applicazione di un tale meccanismo avesse creato problemi negli Uffici giudiziari che, ricevendo queste fatture con annotazione di un pagamento effettuato da terzi, tecnicamente non riuscivano a chiudere il ciclo di pagamento. A tal fine il Ministero della Giustizia avviava una interlocuzione con Agenzia delle Entrate al fine di risolvere il problema.

Il Ministero della Giustizia è poi ritornato, molto più di recente, con nota del 8.2.2019 sulla medesima questione, solo per ribadire che gli Uffici giudiziari devono accettare le fatture emesse in conformità con le disposizioni di detta circolare dell'Agenzia e che, essendo l'Amministrazione della Giustizia estranea al rapporto obbligatorio (pagamento) essa sicuramente non assume la qualifica di sostituto d'imposta.

Facendo seguito alle indicazioni ricevute dal Ministero della Giustizia, in attesa di interlocuzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ad oggi non ci sono, tutti i Tribunali presenti sul territorio, con formulazioni più o meno simili, hanno dettato istruzioni operative sia per gli Uffici giudiziari che per i CTU.

ORDINE  
DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

VICENZA

Il Tribunale di Vicenza non è venuto meno a ciò e ha inviato agli Ordini professionali le proprie Note operative in data 18.2.2019, con le quali chiarisce che:

**il CTU emette fattura elettronica P.A. intestata al Tribunale di Vicenza (codice fiscale 80021970241 ) IPA spese di giustizia SU0AI4, mentre nel campo descrizione bene/servizio, nella sezione "dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" verrà riportata l'annotazione "pagamento effettuato dalla parte processuale", indicando , sempre nello stesso campo le generalità complete di chi ha effettuato il pagamento e RG del procedimento; dovrà inoltre essere allegato il decreto di liquidazione.**

Quindi, riassumendo, per farsi pagare i compensi , il CTU dovrà previamente emettere nota di parcella/pro-forma, intestato comunque al Tribunale di Vicenza (o altro Tribunale), nei confronti del soggetto o dei soggetti onerati del pagamento, i quali non potranno rifiutarsi di pagare in ogni caso e saranno sostituiti di imposta per quanto concerne la ritenuta (a tale proposito l'INPS con propria determinazione in data 7.9.2018 ha confermato che **il soggetto che paga il compenso debba effettuare la ritenuta di acconto e rilasciare successivamente la certificazione relativa**).

Si evidenzia pertanto che comportamenti difformi, per altro presenti a livello dottrinale, in assenza di precise interpretazioni ulteriori da parte dell'Agenzia delle

ORDINE  
DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

VICENZA

Entrate, che consigliano ai CTU di procedere come in precedenza (cioè fatture intestate alle parti che pagano) non sono comunque conformi rispetto alle interpretazioni sia dell'Agenzia delle Entrate che del Ministero della Giustizia.

Si ribadisce che va in ogni caso emessa fattura elettronica PA anche da parte dei soggetti in regime forfettario e minimi.

Rimangono, aldilà di una nuova interpretazione dell'AdE, che si auspica arrivi quanto prima, parecchie problematiche aperte sul tema ad oggi irrisolte ed irrisolvibili, in assenza di chiarimenti, tra cui si segnalano:

- I dubbi circa la possibilità di detrazione dell'IVA (e del costo) in capo al soggetto onerato del pagamento;
- Come si fa ad emettere fattura per CTU nei confronti del soggetto estero?

Si segnala che, allo stato, risultano sicuramente problematiche di incasso dei compensi di CTU da parte dei soggetti onerati, anche bancari, in funzione della nuova modalità di fatturazione, anche se alcuni Istituti (ad es. Unicredit) già risultano avere recepito in toto le nuove regole operative.